

## ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

### DECISIONE N. 1/2012 DEL COMITATO DI COOPERAZIONE DOGANALE ESA-UE

del 29 novembre 2012

**concernente una deroga alle norme di origine stabilite dal protocollo n. 1 dell'accordo interinale che istituisce un quadro per un accordo di partenariato economico tra gli Stati dell'Africa orientale e australe, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, al fine di tenere conto della particolare situazione degli Stati dell'Africa orientale e australe con riguardo alle conserve di tonno e ai filetti di tonno**

(2012/787/UE)

IL COMITATO DI COOPERAZIONE DOGANALE,

visto l'accordo interinale che istituisce un quadro per un accordo di partenariato economico tra gli Stati dell'Africa orientale e australe, da un lato, e la Comunità europea con i suoi Stati membri, dall'altro, in particolare l'articolo 41, paragrafo 4, del relativo protocollo n. 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo interinale che istituisce un quadro per un accordo di partenariato economico tra i paesi dell'Africa orientale e australe, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro <sup>(1)</sup> (di seguito «APE interinale»), si applica in via provvisoria a decorrere dal 14 maggio 2012 tra l'Unione e la Repubblica del Madagascar, la Repubblica di Maurizio, la Repubblica delle Seychelles e la Repubblica dello Zimbabwe.
- (2) Il protocollo n. 1 dell'APE interinale relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa contiene le norme di origine per l'importazione nell'Unione di prodotti originari degli Stati dell'Africa orientale e australe («Stati dell'ESA»).
- (3) A norma dell'articolo 42, paragrafo 8, del protocollo n. 1 dell'APE interinale, le deroghe a dette norme di origine sono concesse automaticamente entro i limiti di contingenti annui di 8 000 tonnellate per le conserve di tonno e di 2 000 tonnellate per i filetti di tonno.
- (4) Al fine di consentire un utilizzo efficace e completo del contingente disponibile, Maurizio, Seychelles e Madagascar hanno chiesto una deroga che copra i quantitativi annui di 8 000 tonnellate di conserve di tonno e di 2 000 tonnellate di filetti di tonno importati nell'Unione dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2022.

(5) Dato che i quantitativi richiesti rientrano nei limiti del contingente annuo automaticamente autorizzato su richiesta degli Stati dell'ESA, è opportuno che il Comitato di cooperazione doganale conceda il quantitativo globale a detti Stati. Occorre dunque concedere una deroga agli Stati dell'ESA in relazione alle conserve di tonno e ai filetti di tonno per i quantitativi richiesti.

(6) Il riferimento alle «conserve di tonno» all'articolo 42, paragrafo 8, del protocollo n. 1 dell'APE interinale va inteso come comprensivo del tonno conservato in olio vegetale o in altri modi. Per questi tipi di tonno l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune <sup>(2)</sup> («nomenclatura combinata»), fa riferimento al termine «conserve». Il termine «conserve di tonno» comprende sia il tonno in scatola che il tonno confezionato sottovuoto in sacchetti di plastica o in altri imballaggi. È opportuno quindi utilizzare il termine «conserve di tonno».

(7) A fini di chiarezza è opportuno esplicitare che, affinché le conserve di tonno e i filetti di tonno possano beneficiare della deroga, la sola materia non originaria ammessa nella produzione di conserve di tonno e filetti di tonno del codice NC 1604 14 16 è il tonno della voce SA 0302 o 0303.

(8) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario <sup>(3)</sup>, stabilisce le regole relative alla gestione dei contingenti tariffari. Ai fini di una gestione efficiente, condotta in stretta collaborazione tra le autorità degli Stati dell'ESA, le autorità doganali dell'Unione e la Commissione, è necessario che le suddette regole si applichino mutatis mutandis ai quantitativi importati in virtù della deroga concessa dalla presente decisione.

<sup>(1)</sup> GU L 111 del 24.4.2012, pag. 2.

<sup>(2)</sup> GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

- (9) La deroga deve essere concessa per un periodo di cinque anni, come previsto all'articolo 42, paragrafo 10, lettera a), del protocollo n. 1 dell'APE interinale.
- (10) Per consentire un controllo efficace dell'applicazione della deroga, è necessario che le autorità degli Stati dell'ESA comunichino periodicamente alla Commissione informazioni dettagliate sui certificati di circolazione EUR.1 rilasciati,

DECIDE:

#### Articolo 1

In deroga al protocollo n. 1 dell'APE interinale e conformemente all'articolo 42, paragrafo 8, dello stesso protocollo, le conserve di tonno e i filetti di tonno della voce SA 1604, ottenuti da tonni non originari della voce SA 0302 o 0303, sono considerati originari degli Stati dell'ESA alle condizioni specificate agli articoli da 2 a 5 della presente decisione.

#### Articolo 2

La deroga di cui all'articolo 1 si applica su base annua ai prodotti e ai quantitativi stabiliti nell'allegato della presente decisione provenienti dagli Stati dell'ESA che sono dichiarati per l'immissione in libera pratica nell'Unione nel periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2017.

#### Articolo 3

I quantitativi indicati nell'allegato sono gestiti a norma degli articoli 308 *bis*, 308 *ter* e 308 *quater* del regolamento (CEE) n. 2454/93.

#### Articolo 4

Le autorità doganali degli Stati dell'ESA effettuano controlli quantitativi sulle esportazioni dei prodotti di cui all'articolo 1.

Tutti i certificati di circolazione EUR.1 rilasciati dalle suddette autorità in relazione ai prodotti di cui all'articolo 1 recano un riferimento alla presente decisione.

Entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre, le autorità doganali di tali paesi trasmettono alla Commissione, attraverso la segreteria del Comitato di cooperazione doganale, una dichiarazione dei quantitativi per cui sono stati emessi certificati di circolazione EUR.1 conformemente alla presente decisione nonché i numeri d'ordine di detti certificati.

#### Articolo 5

Nella casella 7 dei certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a norma della presente decisione figura una delle seguenti diciture:

«Derogation — Decision No 1/2012 of the ESA-EU Customs Cooperation Committee of [...]»; «Dérégation — Décision n. 1/2012 du Comité de Coopération Douanière AfOA-UE du [...]»;

#### Articolo 6

1. Gli Stati dell'ESA e l'Unione adottano da parte loro le misure necessarie per applicare la presente decisione.

2. Qualora l'Unione, sulla base di informazioni oggettive, rilevi irregolarità o frodi oppure l'inosservanza ripetuta degli obblighi stabiliti all'articolo 4, può chiedere la sospensione temporanea della deroga di cui all'articolo 1 conformemente alla procedura stabilita all'articolo 22, paragrafi 5 e 6, dell'APE interinale.

#### Articolo 7

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2013.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2012

Per il Comitato di cooperazione doganale  
ESA-UE

I copresidenti

Péter KOVÁCS, Vivianne FOCK TAVE

## ALLEGATO

N. d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Periodo	Quantitativi (tonnellate)
09.1618	ex 1604 14 11, ex 1604 14 18, ex 1604 20 70	Conserve di tonno <sup>(1)</sup>	1.1.2013 — 31.12.2013	8 000
			1.1.2014 — 31.12.2014	8 000
			1.1.2015 — 31.12.2015	8 000
			1.1.2016 — 31.12.2016	8 000
			1.1.2017 — 31.12.2017	8 000
09.1619	1604 14 16	Filetti di tonno	1.1.2013 — 31.12.2013	2 000
			1.1.2014 — 31.12.2014	2 000
			1.1.2015 — 31.12.2015	2 000
			1.1.2016 — 31.12.2016	2 000
			1.1.2017 — 31.12.2017	2 000

<sup>(1)</sup> In qualsiasi condizionamento corrispondente al concetto di «conserve» ai sensi della voce SA 1604.